



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

SISTEMI DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER PROGRESSIONE VERTICALE



ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 375/168582 P.G. NELLA SEDUTA DEL 07/11/2002 -
MODIFICATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONI N. 43/10007708 PG. NELLA SEDUTA DEL 10/02/2005 -
N. 255/10058320 P.G. NELLA SEDUTA DEL 21/07/2005 - N. 218 Reg./243 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 24/07/2006 -
N. 91 Reg./87 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 22/03/2007 - N. 270 Reg./286 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 30/08/2007 -
N. 394 Reg./408 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 06/11/2008

4[^] STESURA

SISTEMI DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER PROGRESSIONE VERTICALE

Art. 1 Progressione verticale

1. L'amministrazione con l'approvazione del piano occupazionale annuale individua i posti per la copertura dei quali s'intende far ricorso alla progressione verticale.
2. La copertura dei posti vacanti avviene mediante procedure selettive dirette all'accertamento dell'acquisizione, da parte dei candidati, della professionalità richiesta in relazione al posto messo a selezione.
3. Alle selezioni si applicano le stesse disposizioni previste nel vigente regolamento per le procedure selettive pubbliche, in quanto compatibili con quanto stabilito nelle presenti disposizioni.
4. La graduatoria della selezione ha validità tre anni dalla sua approvazione.

Art. 2 Accesso

1. La partecipazione alla selezione per l'accesso al posto oggetto della procedura di progressione verticale è estesa a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria inferiore a prescindere dalla posizione economica ricoperta come di seguito stabilito:

| | |
|--|---|
| Accesso ai posti della categoria B posizione di accesso B1 | da tutte le posizioni economiche della categoria A |
| Accesso ai posti della categoria B posizione di accesso B3 | da tutte le posizioni economiche della categoria A purchè in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria B posizione di accesso B3 |
| Accesso ai posti della categoria B posizione di accesso B3 | da tutte le posizioni economiche della categoria B posizione di accesso B1 |
| Accesso ai posti della categoria C | da tutte le posizioni economiche della categoria B posizione di accesso B1 appartenenti alle medesime aree funzionali dei posti messi a selezione purchè in possesso del diploma di qualifica professionale |
| Accesso ai posti della categoria C | da tutte le posizioni economiche della categoria B posizione di accesso B3 appartenenti alle medesime aree funzionali dei posti messi a selezione |

| | |
|--|--|
| Accesso ai posti della categoria D posizione di accesso D1 | da tutte le posizioni economiche della categoria C appartenenti alle medesime aree funzionali dei posti messi a selezione |
| Accesso ai posti della categoria D posizione di accesso D3 | da tutte le posizioni economiche della categoria C appartenenti alle medesime aree funzionali dei posti messi a selezione, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria D posizione di accesso D3 |
| Accesso ai posti della categoria D posizione di accesso D3 | da tutte le posizioni economiche della categoria D posizione di accesso D1 appartenenti alle medesime aree funzionali dei posti messi a selezione |

2. I titoli di studio e i requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono specificati nell'allegato B) in relazione al profilo professionale del posto messo a selezione. Lo specifico titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione è definito nell'avviso di selezione in relazione al profilo professionale messo a selezione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Ulteriori specifici requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti nell'avviso di selezione in relazione al profilo professionale da ricoprire. Per l'accesso al posto è stabilita la deroga al requisito dell'età.
3. Ad eccezione di quanto stabilito al comma 1 per l'accesso ai posti di categoria B posizione di accesso B3 dalla categoria A, ai posti di categoria C dalla categoria B posizione di accesso B1 e ai posti di categoria D posizione di accesso D3 dalla categoria C, alle procedure selettive previste nel presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno, anche prescindendo dal titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti. Per la partecipazione alle selezioni per la progressione verticale ai posti appartenenti alle aree funzionali tecnico-progettuale e tecnico-manutentiva, il candidato deve comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione.
4. Per la progressione alle categorie C, D posizione di accesso D1 e D posizione di accesso D3 è richiesta una anzianità di servizio, in posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato, di almeno 3 anni nell'area funzionale del posto messo a selezione e nelle categorie ammesse alla selezione stessa.
Per la progressione alle categorie B posizione di accesso B1 e B posizione di accesso B3 è richiesta una anzianità di servizio, in posto ricoperto con contratto a tempo indeterminato, di almeno 2 anni.

Art. 3

Prove selettive

1. La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l'effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell'organizzazione comunale.
2. Le prove devono valutare sia le dovute conoscenze teorico-culturali di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico-professionale, sia la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni.
3. A seconda della professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nell'avviso.
4. Il numero e la tipologia delle prove sono individuati nell'avviso di selezione tra quelle di seguito elencate e descritte nell'allegato A) e richiamate a mero titolo indicativo nell'allegato B):
 - test attitudinali o psico-attitudinali;
 - colloquio semi-strutturato;
 - dinamiche di gruppo;
 - analisi di casi di studio;
 - test tecnico-professionali;
 - elaborato a contenuto tecnico-professionale;
 - prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale;
 - colloquio a contenuto tecnico-professionale.

Art. 4

Criteri di valutazione del curriculum e delle prove

- 1 I criteri e le modalità per la valutazione delle prove e del curriculum sono definiti dalla commissione esaminatrice.
- 2 Il punteggio attribuibile è suddiviso in:
2/3 per le prove
1/3 per il curriculum
- 3 I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione non sono valutabili all'interno del curriculum.
- 4 In caso di più prove sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che abbiano ottenuto una votazione di almeno 7/10 o equivalente.
- 5 L'elenco dei candidati che hanno superato le singole prove, con la relativa votazione, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune prima dello svolgimento delle prove successive.

- 6 La votazione complessiva è determinata sommando al voto conseguito nella valutazione del curriculum i voti riportati nelle prove d'esame.

Art. 5

Procedura per la valutazione dei curricula

1. Il curriculum deve contenere tutti i titoli che il candidato ritiene opportuno presentare a corredo della domanda di partecipazione alla selezione e deve essere sottoscritto, a pena di nullità, sotto la propria responsabilità dal concorrente.
2. La commissione procede alla valutazione dei curricula presentati a corredo della domanda sulla base dei criteri precedentemente stabiliti ai sensi dell'art. 4 delle presenti disposizioni. Tale operazione è effettuata prima della correzione delle prove scritte.

Art. 6

Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione sono approvati, con determinazione del dirigente responsabile del settore del personale, sulla base delle previsioni del piano occupazionale annuale.
2. L'avviso di selezione è pubblicato all'albo pretorio almeno 20 giorni prima della data ultima fissata per la presentazione delle domande di partecipazione e inviato a tutti i dirigenti responsabili di settore affinché provvedano a darne la più ampia diffusione tra i dipendenti e alla rappresentanza sindacale unitaria, fatte salve le ulteriori forme di pubblicità che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare in relazione alla specificità della selezione.

Art. 7

Domanda di partecipazione alla selezione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al settore personale, è trasmessa all'ufficio protocollo, e per conoscenza al dirigente di riferimento, entro il termine perentorio stabilito dall'avviso di selezione.
2. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato all'avviso di selezione riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i concorrenti sono tenuti a fornire.
3. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato pena la nullità della stessa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non è soggetta ad autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) curriculum professionale
 - b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.